Inserzioni *in esecuzione della legge 28 giugno 1885, numero 3196 (Serie 3ª), sulla ricostituzione dell'Ufficio delle Ipoteche in Potenza distrutto dall'incendio*

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 25 giugno, in Tursi,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in S. Arcangelo dal signor Martini Vittorio ricevitore del registro,

Io Tommaso Giacchi usciere presso la R. Pretura di Tursi,

Ho dichiarato ai signori Manfredi Vincenzo fu Nicola e Spadona Rosaria di Pietrantonio coniugi, e per essi Orlando Domenico ed i coniugi Falchetta Michele di Giuseppe e Manfreda Celeste di Vincenzo, contadini e per questi ultimi agli eredi Vincenzo, Concetta e Caterina Falchetta, domiciliati a Tursi che la istante Amministrazione, succeduta alla casa di S. Filippo Neri in Tursi, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sui fondi seguenti siti in Tursi:

1. Seminatorio in contrada Felice, confinante con Camerino Giuseppe, Brancalasso barone Nicola e fiume Sinni.

2. Simile con olivi, a S. Francesco, confinante eredi di Battista Pasca, eredi di Cristiano Pietrantonio e Demanio per i beni degli ex Lazzaristi.

3. Vigna al Cozzo di Montescaglioso, confinante D'Amelio Giuseppe, via del Mulino del Campo ed eredi di Capitolo Santo.

4. Seminatorio S. Lazzaro, confinante, Guida Filippo, strada Venascicolo e Pipino fratelli detti Zimaselli.

5. Simile irrigabile, al Cantarato confinante, Lauria Egidio, Barone Brancalasso e via di Pollicoro.

6. Simile a Pezzosa, confinante via del Mulino, Ciocero Tomaso eredi e Trojano Giuseppe.

7. Casa di due membri alla Piazza e Petto.

8. Ed una cantina a Maurici. Notati tutti i fondi in Catasto all articolo 743, sez. F, nn. 485, 1218, 1219 e tabella G, n. 419, da essi posseduti in garentia del credito di lire duecentododici e centesimi cinquanta (L. 212 50) contro ai signori Manfredi Vincenzo ed altri suddetti,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica premessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Pretore di Tursi nell'udienza che terrà il giorno 22 ottobre p. alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche, che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie collazionate e firmate del presente atto sono state da me usciere rilasciate nel domicilio di essi citati consegnandole a persone di loro famiglia.

Specifica:

Bollo in ripet. L. 9 60 — Dritti e Rep. L. 2 10 — Copie L. 1 80 — Totale L. 13 50.

L'usciere: T: GIACCHI.

Copia conforme all'originale rilasciata per uso dell'amministrazione.

S. Arcangelo, 1° luglio 1886.

IL RICEVITORE.
MARTINI. 1154

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 25 giugno, in Potenza,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Giovanni Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Aquino Felice, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione succeduta alla Chiesa della S. Trinità in Potenza trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Potenza e cioè:

Vigna, contrada Gallitello, art. 4573, sez. D, n. 593, con Corrado Domenico e Macellaro Felice, da esso posseduta in garentia del credito di lire 45 80 in forza del numero 308, quadro esecutivo, contro al signor Aquino Felice,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso e stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito dovrà promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Reale decreto 20 luglio 1885, numero 3253.

Quindi io suddetto usciere, sull'istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al signor Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 20 agosto 1886 alle ore 10 antimer., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia una dell'atto presente da me usciere collazionata e firmata è stata intimata ad esso Aquino consegnandola a persona sua familiare, nonchè altra simile l'ho consegnata all'Amministrazione per l'inserzione.

Per copia conforme,

817 G. DE MICHELI usciere.

L'anno 1886, il giorno 15 luglio, in Castronuovo Sant'Andrea,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Sant'Arcangelo dal signor Martini Vittorio, nella qualità di ricevitore dell'ufficio di registro, domiciliato in Sant'Arcangelo,

Io Antonio Langione, usciere addetto presso la Pretura mandamentale di Sant'Arcangelo, ove risieggo per ragione della carica,

Ho dichiarato a De Matteo Giovanni, nonchè ai di lui germani Giuseppe Andrea e Vincenzo, il primo tanto in nome proprio ed unito cogli altri due quali eredi di De Matteo Rosa fu Andrea, ed essi dichiarati figli del fu Francesco, possidenti, domiciliati in Castronuovo S. Andrea, che la istante Amministrazione succeduta alla Chiesa di Castronuovo trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi seguenti:

Fondo in contrada Piano di Manto, confinante con De Matteo Vincenzo e Giuseppandrea e Greco Nicola, agro di Castronuovo, art. 651 catasto, sezione D, n. 898.

Stesso fondo, confinante con Greco Nicola e Di Matteo Giuseppe Andrea, catasto come sopra, da essi posseduti in garentia del credito di lira 1 53, contro ai signori De Matteo Rosa fu Andrea e De Matteo Giovanni fu Francesco,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al signor Pretore di Sant'Arcangelo, nell'udienza che terrà il giorno di martedì 19 del prossimo mese di ottobre 1886, alle ore 9 ant., col prosieguo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Copie tre non meno di questo atto, da me usciere sottoscritte, sono state intimate e lasciate in questa casa comunale di Castronuovo S. Andrea, consegnandole al sindaco, che ha sottoscritto il presente originale, e ciò previo avviso ai domicilii di essi intimati De Matteo per averli trovati chiusi.

Specifica:

Bollo in ripetizione, L. 9 60 — Dritto e repertorio, L. 0 60 — Intime, Lira 1 50 — Copie, L. 1 80 — Trasferta, L. 4 20 — Totale L. 17 70.

Sono lire diciassette e cent. settanta.

L'usciere Antonio Langione.

Il presente atto si intima sfornito del visto di cancelleria, perchè nelle ore in cui è chiuso.

L'usciere ANTONIO LANGIONE.

Copia conforme all'originale con cui collazionata concorda.

S. Arcangelo, 25 luglio 1886.

1153 Il ricevitore: MARTINI.

L'anno 1886, il giorno 25 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Aquino Gerardo, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione succeduta alla Chiesa della SS. Trinità in Potenza trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Potenza, e cioè:

Vigna contrada Gallitello, art. 4575 del catasto, sez. D, numeri 593 al 599, confinante con Corrado Domenico e Macellaro Felice, da esso posseduta in

garanzia del credito di lire nove e cent. 80, in forza dell'art. 111 quadro esecutivo, contro al signor Aquino Gerardo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andata distrutta la nota ipotecaria dall'incendio, o disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 20 agosto 1886 alle ore 10 ant., per sentir dichiarata valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia una dell'atto presente, da me usciere collazionata e firmata, è stata intimata ad esso Aquino, consegnandola a persona sua famigliare, nonchè altra simile l'ho consegnata all'Amministrazione per l'inserzione.

Per copia conforme.

820 GIOV. DE MICHELI usciere.

L'anno 1886, il giorno 25 giugno in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza, dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragione di carica.

Io De Micheli Giovanni, usciere presso la Pretura di Potenza,

Ho dichiarato ai signori Casella Giuseppe ed Antonia, maritata Cammarota Pasquale fu Gerardo, domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione succeduta alla chiesa della SS. Trinità, in Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Potenza, cioè:

Vigna, contrada Cocuzzo, art. 4009 del catasto, sez. D, n. 698, confinante con Smaldone Oronzio e Marinelli Gerardo, da essi posseduta in garentia del credito di lire quattordici e centesimi venti in forza dell'art. 451, quadro esecutivo, contro al sig. Casella Gerardo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al signor pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 20 agosto p. v., alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie due del presente da me usciere sono state intimate ad essi Casella Cammarota, consegnandole a persone loro famigliari, nonchè altra simile l'ho consegnata all'Amministrazione per l'inserzione.

Per copia conforme.

815 GIO. DE MICHELI usciere

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 25 giugno, in Potenza,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza,

Ho dichiarato al signor Aquino Nicola domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione succeduta alla Chiesa della S. Trinità, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza e cioè:

Vigna, contrada Gallitello articolo 4575 del catasto, sez. D, nn. 593 al 599, confinante con Corrado Domenico e Macellaro Felice, da esso posseduta in garentia del credito di lire trentaquattro e centesimi quaranta, in forza del n. 91 quadro esecutivo 2[illegible] 185[illegible], contro al signor Aquino Nicola,

Come è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale della quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 20 agosto 1886, alle ore dieci antimeridiane, per sentir dichiarata valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia una dell'atto presente da me usciere collazionata e firmata è stata intimata nel domicilio di esso sig. Aquino, consegnandola a persona sua familiare, nonchè altra simile l'ho consegnata all'Amministrazione per l'inserzione.

Per copia conforme.

771 GIO. DE MICHELI usciere.

L'anno 1886, il giorno 25 giugno in Potenza

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Giovanni De Micheli usciere presso la Pretura di Potenza ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Aquino Gerardo, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione succeduta alla Chiesa della SS. Trinità in Potenza trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Potenza, e cioè:

Vigna, contrada Gallitello, art. 4575 del catasto, sez. D. n. 593, confinante con Corrado Domenico e Macellaro Felice, da esso posseduta in garentia del credito di lire trentaquattro e centesimi quaranta in forza dell'art. 85 del quadro esecutivo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida dinanzi al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885 num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 20 agosto 1886 per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia una dell'atto presente, da me usciere collazionata e firmata, è stata intimata ad esso Aquino, consegnandola a persona sua famigliare, non che altra simile l'ho consegnata all'Amministrazione per l'inserzione.

Per copia conforme.

758 GIOV. DE MICHELI usciere.

L'anno milleottocentottantasei il giorno 25 giugno in Potenza.

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Giovanni Demicheli usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Casella Giuseppe ed Antonia maritata Cammarota Pasquale fu Gerardo, domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione succeduta alla Chiesa della S. Trinità, in Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo in tenimento di Potenza, e cioè:

Vigna, contrada Cocuzzo, articolo 4009 del catasto, sez. D, numere 698, confinante con Smaldone Oronzo e Marinelli Gerardo, da essi posseduta in garentia del credito di lire settantadue e centesimi quaranta, in forza dell'art. 371, quadro esecutivo, contro al signor Casella Gerardo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 20 agosto p. v. 1885, alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie due dell'atto presente, da me usciere collazionate e firmate sono state intimate ad essi Casella e Cammarota consegnandole a persone loro famigliari, nonchè altra simile l'ho consegnata all'Amministrazione per l'inserzione.

Per copia conforme,
819 GIOV. DE MICHELI usciere.

L'anno 1886, il giorno 24 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragioni di carica,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Di Colla Paolo fu Gaetano e Santanello Gerardo fu Vincenzo, domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione succeduta alla Chiesa della S. Trinita di Potenza trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Potenza, cioè:

Casa strada S. Nicola, confinante con strada suddetta, strada settentrionale e Castellucci Francesco, da essi posseduta in garanzia del credito di lire quindici e centesimi venti, in forza dell'articolo 34 del Ruolo esecutivo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della Legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della Legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 20 agosto prossimo venturo, alle ore 10 ant.,per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie due del presente atto da me usciere sono state intimate ad essi infrascritti, consegnandole a persona loro famigliare, nonchè altra simile l'ho consegnata all'Amministrazione instante per la debita inserzione.

Per copia conforme.
823 GIOV. DE MICHELI.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Trivigno,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, ivi domiciliato per ragione di carica,

Io Tommaso Ruggiero, usciere presso la Pretura di Trevigno,

Ho dichiarato al sig. Riccardi Francesco, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pignola, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente in Pignola:

Casa a 3° piano, strada Vallone, confinante con Palermo Gerardo, De Rosa Rocco Donato e strada Vallone, alla partita n. 435, da esso posseduta in garentia del credito di lire duecentoquarantasette, in forza del num. 326 del quadro esecutivo 2 aprile 1859, contro al signor Riccardi Giovanni,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi o smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazioni autentiche permesse dall'art, 3 della legge 28 giugno 1885, n, 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quind' io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor Pretore di Trivigno nell'udienza che terrà il giorno 25 del mese di settembre prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto ragione ed azione.

Copia dell'atto presente, da me usciere collazionata e firmata, atteso il domicilio ignoto del signor Francesco Riccardi, è stata affissa alla porta esterna d'ingresso di questa Pretura mandamentale, ed insiememente una seconda copia, pure collazionata e firmata, è stata consegnata al Ministero Pubblico presso il Tribunale civile e correzionale di Potenza, a mezzo di questo signor pretore, che ha vistato l'originale, mentre un estratto dell'atto medesimo verrà inserito nel Giornale degli annunzi giudiziari di Basilicata, e tutto ciò si è fatto a norma di quanto è disposto nell'art. 141 del Codice di procedura civile.

Per copia conforme rilasciata a richiesta del signor ricevitore del registro di Potenza.

1107 TOMMASO RUGGIERO usciere.

L'anno 1886, il giorno 24 giugno 1886, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dal sig. Intendente di finanza Corsini cav. Giovanni, qui domicilio per ragione di carica,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, qui domiciliato,

Ho dichiarato ai signori Paciello Giovanni fu Francesco, Manna Errico e Palermo Giovanni, domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione succeduta alla Chiesa della SS. Trinità di Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Potenza, cioè:

Casa, contrada Pentola, art. 1466 del catasto fabbricati, confinante vico Postamenda, lo Molinari Rocco e Smaldone Gerardo.

Casa al secondo piano, al vico Spirito Santo, confinante Amati Giacinto, Adolfi Michele e Mancinelli Giovanni.

3° Due stanze al primo piano, al vico Casella, confinante con Leone Antonio, eredi Pace di Nicola, Amorosino Carlo, da essi posseduti in garentia del credito di lire seicentotrentacinque,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso o smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, dalla legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 20 agosto p. v., alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie tre del presente atto, da me usciere, sono state intimate ad essi infrascritti consegnandole a persona loro famigliare, nonchè altra simile l'ho consegnata all'Amministrazione per la debita inserzione.

Per copia conforme,
827 GIOV. DE MICHELI usciere.

L'anno 1886, il giorno 30 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragio di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Tramutola Luigi fu Oronzio, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agl'Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè: Vigna contrada Poggio Pilato, confinante con Brancusci Gerardo e Saraceno Antonio, da esso posseduta in garanzia del credito di lire quattrocentoventicinque, in forza di antico possesso, contro al signor Tramutola Oronzio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazioni autentiche permesse dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, collazionata e firmata da me suddetto usciere, è stata lasciata nel domicilio di esso Tramutola, consegnandola a persona sua famigliare; simile copia poi è stata lasciata all'istante per la debita inserzione a farsi.

1708 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno 1886, il giorno 21 giugno, in Latronico,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Latronico dal signor Gonnelli Giuseppe, ricevitore del registro a Chiaromonte,

Io Raffaele Sarti, usciere,

Ho dichiarato ai signori Tucci Vincenzo *Trimminiello* e Basile Vitantonio, domiciliati in Latronico, che la istante Amministrazione succeduta alla Chiesa di Latronico trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in contrada Laghi, confinante con Papaleo m.ro Vincenzo, Basile Vitantonio e Cantisani Michele, art. 987 del catasto.

Altro fondo alla stessa contrada, confinante con Michele Cantisano e strada da due lati, art. 987 del catasto,

da essi posseduti in garentia del credito di lire 31 50, diconsi lire trentuna e centesimi cinquanta contro ai signori Tucci Vincenzo e Basile Vitantonio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire alla udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti alla Pretura di Latronico, sita alla strada Pretoria, nell'udienza che terrà il giorno ventisette dell'entrante mese di luglio, alle ore nove antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie due del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionate e firmate l'ho notificate e lasciate nel domicilio di essi Tucci e Basile, consegnandole nelle mani a persone loro familiari.

RAFFAELE SARTI.

762

L'anno 1886, il giorno 30 giugno in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dal signor intendente di finanza, cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragioni di carica.

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Gifuni Raffaele fu Rocco, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agli Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

Casa al vico Josa, art. 474 del catasto n. 2, confinante vico Josa, Padula Raffaele e Spera Giovanni, da esso posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque in forza di antico possesso d'esazione, contro al signor Gifuni Rocco.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentiche permesse dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, e sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del pseseute atto collazionata e firmata da me suddetto usciere, è stata lasciata nel domicilio di esso Gifuni, consegnandola a persona sua famigliare, simile altra copia è stata lasciata all'istante per la debita inserzione a farsi.

ROCCO CAMMAROTA.

772

L'anno 1886, il giorno 21 giugno, in Albano di Lucania,

Sulla istanza del Fondo pel Culto, rappresentata in Trivigno, dal signor Giovanni Maria Carlotti, ricevitore del Registro,

Io Tommaso Ruggiero, usciere presso la Pretura del mandamento di Trivigno, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Lamonea Vito Nicola, domiciliato in Albano di Lucania, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Albano trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi seguenti in Albano:

Orto a secco in contrada Fuori le Mura, art. 1335 del catasto, sez. D, numeri 717, 718 e 720, confinante con Furillo eredi di Giovanni, Matera Giuseppe Canio e Romano Vito.

Vigna in contrada Macchetello, confina con Lorenzo Antonio, Marino Prospero e Leuge Francesco, in catasto articolo suddetto, sez. D, n. 553.

Vigna in contrada S. Cono, confinante con Angerame Giacomo, Perrone Saverio e Miraglia Saverio, in catasto articolo suddetto, sez, C, n. 164.

Vigna in contrada Le Rane, confina S. Rago Vito Egidio, Eugenio Luca e Pasquariello Domenico, sez. F, n. 460,

da essi posseduti in garentia del credito di lire centoventisette e centesimi cinquanta, contro al signor Lamonea Vito Nicola,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8, della legge suddetta ed. art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor pretore di Trivigno, strada Carceri Vecchie, nell'udienza che terrà il giorno di sabato 7 agosto 1886, alle ore 9 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia dell'atto presente, da me collazionata e firmata, l'ho portata e lasciata nel domicilio di esso dichiarato, consegnandola a persona sua famigliare.

Per copia conforme rilasciata al ricevitore del registro di Trivigno.

FRANCESCO RUGGIERO usciere.

1160

L'anno 1886 il giorno 20 giugno in S. Arcangelo,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in S. Arcangelo dal ricevitore del registro signor Martini Vittorio,

Io Giovanni Cavaliere, usciere presso la R. Pretura di S. Arcangelo, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Molfese Eugenio fu Giuseppe Nicola, domiciliato a S. Arcangelo, che la istante Amministrazione, succeduta alla Cappella di S. Maria del Carmine ed Anime del Purgatorio in S. Arcangelo, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente:

Due bassi alla strada Castello, confinanti da un lato con basso del debitore Molfese e dall'altro con magazzino di D. Filippo De Ruggieri e dalla parte superiore con case di D. Francesco De Ruggieri, sacerdote secolare, in catasto agli articoli 1054 e 350, sez. G, nn 76 e 145, da esso posseduto in garentia del credito di lire 221, contro al signor Molfese Eugenio fu Giuseppe Nicola,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale, del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Real decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sull'istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore di S. Arcangelo nell'udienza che terrà il giorno di martedì 19 ottobre 1886, alle ore 9 ant., col prosieguo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, è stata notificata nel domicilio di esso Molfese, consegnandola nelle sue proprie mani.

L'usciere Giovanni Cavaliere.

Specifica a debito:

Bollo, L. 4 80 — Dritti e repertorio, L. 1 10 — Copia, L. 0 60 — Totale L. 6 50.

G. CAVALIERE usciere.

Copia conforme all'originale, rilasciata per uso dell'Amministrazione.

S. Arcangelo, 1° luglio 1886.

Il ricevitore: MARTINI.

1155

L'anno 1886, il giorno 30 giugno, in Potenza,
Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragioni di carica,
Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,
Ho dichiarato ai signori Martorano Michele e Pasquale fu Angelo, domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione succeduta agli Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:
Sotterraneo di abitazione, vico S. Lucia, art. 770 del catasto fabbricati, numero civico 7, confinante con Pace eredi di Gaetano, La Sala eredi di Gaetano, Lotito eredi di Raffaele e strada S. Lucia, da essi posseduto in garentia del credito di lire cinquantuna e cent. venti, in forza di istrumento 22 dicembre 1838, rogato Grippo, contro al signor Martorano Angelo.
Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.
Che essendo andata distrutta le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.
Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.
Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento. Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.
Copie del presente atto collazionate e firmate da me suddetto usciere sono state lasciate nel domicilio di essi Martorano consegnandole a persone loro famigliari, simile copia poi è stata lasciata all'istante per la debita inserzione a farsi.

Per copia conforme,
774 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno 1886, il giorno 24 giugno, in Potenza,
Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui residente per ragione di carica,
Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,
Ho dichiarato alle signore La Guardia Lucia, vedova Uva, e Biscione Angela, vedova Laurita Raffaele, domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione succeduta alla Chiesa della S. Trinità trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo in tenimento di Potenza, cioè:
Porzione di casa a 2° piano al vico Picernese, confinante con Carlo Amati, Di Bello Angelo e vico Picernese, riportata alla partita 572, da essi posseduta in garentia del credito di lire 63 80 in forza dell'art 113 del ruolo esecutivo,
Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.
Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;
Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. Decreto 20 luglio 1885 num. 3253.
Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esse dichiarate a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 20 agosto 1886, alle ore 10 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.
Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.
Copie due del presente da me usciere sono state firmate ed intimate ad esse Laguardia e Biscione consegnandole a persona familiare, nonchè altra simile l'ho consegnata all'amministrazione.
Per copia conforme,
869 G. DE MICHELI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Albano di Lucania,
Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Trivigno dal signor Giovanni Maria Galletti, ricevitore del registro,
Io Tommaso Ruggiero, usciere presso la Pretura del mandamento di Trivigno, ove domicilio,
Ho dichiarato alla signora Guarini Vittoria, erede del figli Fuseilo Domenicantonio, domiciliata in Albano, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Albano, trovavasi inscrittta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sui fondi seguenti in tenimento di Albano di Lucania, cioè:
Vigna in contrada Marsicano, confina con Fusillo Domenico Benedetto Antonio e Fusillo Rocco, art. 2245 catasto, sez. E, n. 234;
2° Seminatorio in contrada Serra Baldassarre, confinante con Carbone Sebastiano, Josco Innocenzo e Josca Pietro, in catasto al detto articolo, sez. D, n. 186, da essa posseduti in garentia del credito di lire otto contro alla signora Guarini Vittoria,
Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.
Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi o smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.
Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.
Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al sig. Pretore di Trevigno, strada Carceri Vecchie, nell'udienza che terrà il giorno di sabato 21 agosto 1886, alle ore nove antimeridiane per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.
Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.
Copia dell'atto presente, da me collazionata e firmata, l'ho portata e lasciata nel domicilio di essa Guarini, consegnandola a persona sua familiare,
Tommaso Ruggiero, usciere.
Per copia conforme rilasciata al Ricevitore del Registro di Trivigno.
1161 TOMMASO RUGGIERO.

L'anno 1886, il giorno 24 giugno in Potenza,
Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dal sig. cav. Giovanni Corsini intendente di finanza, qui residente per ragion di carica,
Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza ove domicilio,
Ho dichiarato al signor Brancucci Giuseppe fu Luigi, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione succeduta alla Chiesa della S. Trinità di Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo in tenimento di Potenza, cioè:
Casa, contrada Ginestra, confinante con Salbitani Luigi e Postiglione Leonardo da esso posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque in forza di antico possesso, contro al signor Brancucci Luigi,
Come è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'articolo nove della legge, che si riserva di esibire all'udienza.
Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.
Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.
Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 20 agosto pross. vent., alle ore 10 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.
Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.
La copia del presente atto da me usciere è stata intimata ad esso infrascritto consegnandolo ad esso Bracucci Giuseppe, anzi a persona sua famigliare; altra simile l'ho rilasciata all'Amministrazione istante per la debita inserzione.
Per copia conforme
871 GIO. DE MICHELI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Pignola,
Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragioni di carica,
Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,
Ho dichiarato ai signori Postiglione Paolo, Nicola, Giuseppe, Vittoria maritata Jorio Domenico, e Gaetana maritata Pacilio Giuseppe, domiciliati in Pignola, che la istante Amministrazione, succeduta all'ex-Ricettizia di Pi-

gnola, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Pignola, e cioè:

Seminatorio, contrada Verneto, confinante con Cusci Potito, fiume Troto Vecchio e L'Abbate Ferretti, riportato in catasto all'art. 1185, sez. B, numero 212, da essi posseduto in garentia del credito di lire novantotto e centesimi ottanta, in forza del n. 107 del ruolo esecutivo, contro al signor Postiglione Emilio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196;

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 settembre 1886, alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto da me firmate l'ho lasciate e consegnate ai prefati intimati, nel loro domicilio, dandole a persona loro famigliare, ed un'altra l'ho data all'istante per la inserzione.

917 L'usciere: C. TOMASONE.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Mallardi Gaspare, Oronzio e Domenico fu Giambattista, tutti emigrati da lunghissimi anni, domiciliati in Pignola, che la istante Amministrazione succeduta all'ex-Ricettizia di Pignola trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Pignola, e cioè:

Casa, strada Destra, art. 647, confinante con Postiglione Angelo e strada Destra, da essi posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque, in forza di antico possesso, contro al signor Mallardi Gerardo

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 del p. v. mese di settembre alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me firmate, l'ho lasciate e consegnate all'ufficio dell'ill.mo Procuratore del Re presso questo Tribunale in cui risiede la lodata autorità, dandole nelle mani del segretario, affiggendone un secondo esemplare di questo secondo atto nella porta esterna di questa Pretura di Potenza, con promessa d'inserirne nel Giornale degli annunzi di questa città ossia il sunto di detto atto, perchè i dichiarati Mallardi Gaspare, Oronzio e Domenico di Pignola, non hanno domicilio, residenza e dimora conosciuta, a norma dell'articolo 141 Cod. proc. civile, ed un'altra all'istante per la trascrizione a farsi.

918 C. TOMASONE.

L'anno 1886, il giorno 30 giugno, in Pignola,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragione di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Bruno Gerardo, domiciliato in Pignola, che la istante Amministrazione succeduta all'ex-Clero di S. Maria Maggiore in Pignola trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente in Pignola, e cioè.

Seminatorio in contrada Foce, art. 1143 del catasto, sez. F, n. 100, confinante con Gaeta Luigi, Lombardi eredi di Saverio ed ex-Beneficio di San Giovanni, da esso posseduto in garentia del credito di lire 110, in forza di art. 368 del quadro esecutivo, contro al signor Bruno Gerardo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 2 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 del p. v. mese di settembre, alle ore 9 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico la dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me firmata, ho lasciata e consegnata al prefato intimato nel suo domicilio, dandola a persona sua familiare, ed un'altra simile l'ho data all'istante per l'inserzione.

Per copia conforme,

896 L'usciere: C. TOMASONE.

L'anno 1886, il giorno 30 giugno in Pignola,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragioni di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Cammarota Alfonso, Nicola, Teresina fu Filadelfio maritata Cammarota Paolo, domiciliati in Pignola, che la istante Amministrazione succeduta all'ex-Ricettizia di Pignola trovavasi iscritta qual creditrice potecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Pignola, e cioè:

Fondo in contrada Pantani, confinante con via pubblica e D. Vincenzo Gaeta, da più lati, da essi posseduto in garentia del credito di lire 186 60, in forza dell'art. 166 del quadro esecutivo, contro al signor Cammarota eredi D. Celestino,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 17 del p. v. mese di settembre, alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me firmata l'ho lasciate e consegnata ai prefati intimati nel loro domicilio, dandola a persone loro familiari, ed un'altra simile copia l'ho data all'istante per la inserzione.

Per copia conforme,

895 C. TOMASONE, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Pignola,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza, dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni qui domiciliato per ragion di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Pietrafesa Rocco Vincenzo, domiciliato in Pignola, che la istante Amministrazione, succeduta all'ex-Ricettizia di Pignola, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

Seminatorio contrada Ospedale, confina con strada, Curci Potito e Postiglione, da esso posseduto in garentia del credito di lire quarantaquattro in forza dell'articolo 8 del ruolo esecutivo, contro al signor Pietrafesa Rocco Vincenzo fu Giuseppe,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali della quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 settembre 1886 alle ore 9 ant., per sentir dichiarata valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me firmata, ho lasciata e consegnata la prefato intimato nel suo domicilio, dandola a persona sua famigliare, ed un'altra simile copia l'ho data alla istante per la inserzione.

926 C. TOMASONE.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Pignola,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica.

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Postiglione Paolo, Nicola Giuseppe, Vittoria maritata Iorio Domenico e Gaetana maritata Pacilio Giuseppe, domiciliati in Pignola, che la istante Amministrazione, succeduta all'ex-Ricettizia di Pignola, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi qui appresso in Pignola, e cioè:

Seminatorio contrada Pantani, confinante con Gaeta D. Vincenzo, Stigliano Giuseppe e fiume Troto.

Altro seminatorio contrada Pantanoffano, confinante con via Vérneto, Tucci D. Felice e fiume Troto vecchio,

Da essi posseduti in garentia del credito di lire centocinquantuna e centesimi venti in forza dei nn. 185 e 5 del ruolo esecutivo, contro ai signori Postiglione eredi Saverio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta, ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, numero 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarati a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 17 settembre 1886 alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me firmate, l'ho lasciate e consegnate ai prefati intimati nel loro domicilio, dandole a persona loro famigliare ed un'altra l'ho data all'istante per la inserzione.

925 C. TOMASONE, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 1º luglio, in Pignola,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Stigliani Camillo, Saverio, Ortenzia, Giulia e Ferdinando, domiciliati in Pignola, che la istante Amministrazione, succeduta all'ex Ricettizia di Pignola, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi qui appresso in Pignola, e cioè:

1. Seminatorio, contrada Pantani, art. . . del catasto, via pubblica, Curci Potito e Sasso D. Saverio.

2. Altro seminatorio, contrada Verneto, all'art. 1551, sez. G., n. 245, confinante con Ferretti eredi D. Luigi, Curci Potito ed eredi Tucci.

3. Altro seminatorio, contrada Pontemezzano, riportato in catasto all'articolo 786, sez. F, n. 693,

da essi posseduti in garantia del credito di lire settecentodue e centesimi sessanta, in forza degli articoli 186, 103, 10 159 del ruolo esecutivo, contro al signor Stigliani Giuseppe Maria,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 settembre 1886, alle 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto da me firmate ho lasciate e consegnate ai prefati intimati nel loro domicilio dandole a persone loro familiari, ed un'altra l'ho data all'istante per l'inserzione.

922 L'usciere: C. TOMASONE.

L'anno 1886, il giorno 1º luglio, in Pignola,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza signor Giovanni cav. Corsini, qui domiciliato per ragione di cariica,

Io C. Tomasone, uscere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Pietrafesa Nicola, Mariannina ed Angiolina fu Paolo, domiciliati in Pignola, che la istante Amministrazione, succeduta all'ex Ricettizia di Pignola, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre1884 sul fondo qui appresso in Pignola, e cioè:

Seminatorio, contrada Verneto, confinante con Ferrara Giuseppe, eredi Ferretti Luigi e Stigliani D. Giuseppe, riportato in catasto all'art. 1237, sezione G, n. 218, da essi posseduto in garentia del credito di lire sessantasei e centesimi ottanta, in forza del n. 105 del ruolo esecutivo, contro al signor Paolo Pietrafesa,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al signor pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno diciassette settembre 1886, ore 9 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto da me firmate ho lasciate e consegnate ai prefati intimati nel loro domicilio, dandola a persone loro familiari, ed un'altra l'ho data all'istante per l'inserzione.

927 L'Usciere: C. TOMASONE.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno ventinove giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragioni di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Luciani Michele ed Angelo fu Giuseppe, domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agl'Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

Casa con due botteghe, vico Argenzio, via Pretoria, art. 681 del catasto fabbricati, numeri civici 13, 2, 3, 4, confinante con strada Pretoria, vico Argenzio, Di Tolla Angelo Vito e Luciani Michele, da essa posseduta in garentia del credito di lire 62 20, in forza di continuato possesso d'esazione, contro al signor Luciani Giuseppe,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica, permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, collazionate e firmate da me suddetto usciere, sono stato lasciate nel domicilio di essi Luciani, consegnandole a persone loro famiiari; simile copia poi è stata lasciata all'istante per la debita inserzione da farsi.

Per copia conforme.

751 ROCCO CAMMAROTA, usciere.

L'anno milleottocentottantasei il giorno 30 giugno, in Pignola,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Ciriaco Tomasone usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Ferretti Giovanni ed Angiolina, maritata Schifini Giovanni, domiciliati in Pignola, che la istante Amministrazione succeduta all'ex-Ricettizia di Pignola trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sui fondi qui appresso in Pignola e cioè:

1. Casa terrana, strada S. Gregorio, articolo 623 del catasto fabbricati, n. civ. 26, confinante con casateno di S. Angelo Gerardo, Raimunno Maria Felicia, Ferretti eredi di Luigi e strada S. Gregorio.

2. Altro terrano, strada S. Nicola, detto articolo, confinante con Trotta Serafino, vico Trotti e vicoletto denominato.

3. Altro alla strada destra, di un 1° piano, di un 2° piano e di due terrani, confinante con Cammarota D. Camillo, con Ferretti eredi D. Luigi e strada destra,

da essi posseduti in garentia del credito di lire 10 80, in forza dell'art. 29 del ruolo esecutivo, contro al signor Ferretti Gabriele,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2. del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 17 settembre 1886, alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me firmate, ho lasciate e consegnate nel domicilio dei prefati intimati, dandole a persone loro familiari, ed un'altra simile copia l'ho data all'istante per l'inserzione.

Per copia conforme,

920 L'usciere: C. TOMASONE.

L'anno 1886, il giorno 29 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragioni di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Lapeurva Michele e Giuseppe fu Gaetano, domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agl'Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria, precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

Seminatorio, contrada Malvaccaro, art. 4863 del catasto, confinante con Di Bello Rocco e Catello Saverio da due lati, da essi posseduto in garanzia del credito di lire 48 60, in forza di costante possesso d'esazione, contro al signor Lapeurva Gaetano,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del Regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al signor Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto collazionata e firmata da me suddetto usciere perchè i dichiarati Lapeurva non hanno domicilio, residenza e dimora conosciuta in questo comune, perciò ai sensi dell'articolo 141 Codice Procedura Civile, l'ho lasciata nell'ufficio del P. M. presso questo Tribunale Civile, consegnata al suo segretario, che se n'è incaricato.

Altre due copie poi di questo stesso atto, l'una l'ho affisse alla porta esterna di questa Pretura, l'altra l'ho lasciata all'istante Amministrazione per l'inserzione a farsi giusta il detto articolo.

Per copia conforme.

750 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 29 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Cammarota Rocco, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Nicola Pergola, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione succeduta agli Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi qui appresso in Potenza:

Casa contrada Vico Cavallo, art 1491 del catasto fabbricati, numeri civici 12 e 7, confinante con strada di Napoli, Vico Lago e beni proprii da due lati;

Altra casa alla via Pretoria, art. 912 del catasto fabbricati, nn. 13 e 19 civici, confinante con eredi di Danfi, Jannelli eredi di Gerardo e detta strada,

da esso possedute in garentia del credito di lire duecentottantacinque centesimi sessanta, in forza d'istrumento 29[illegible], per notar Natale registrato contro al signor Nicola Pergola,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 1 ottobre 1886 alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, collazionata e firmata da me suddetto usciere, è stata lasciata nel domicilio di esso Pergola, consegnandola a persona sua famigliare, altra simile poi l'ho consegnata all'istante per la debita inserzione.

Per copia conforme,

754 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 29 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion della carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Di Tolla Gerardo fu Felice, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agli Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

Vigna, contrada Pascone Pizzuto, art. 3184, n. 262, confinante con Carpiniello Francesco, Janfolla Francesco fu Francescantonio, da esso posseduta in garentia del credito di lire cinquantuna, in forza del n. 7 esecutivo, contro al signor Di Tolla Felice,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazioni autentiche permesse dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magi-

strato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1 ottobre 1886 alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, è stata lasciata al signor Di Tolla consegnandola a persona sua familiare; simile copia poi è stata lasciata all'istante per la debita inserzione da farsi.

Per copia conforme.

755 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno 1886, il giorno 2 luglio in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Mallardi Gaspare, Oronzio e Domenico fu Giambattista, tutti emigrati da lunghissimi anni, domiciliati in Pignola, che la istante Amministrazione, succeduta all'ex-Ricettizia di Pignola, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Pignola e cioè:

Terreno, contrada Tabacco, di pertinenza del suddetto gravato, da essi posseduto in garantia del credito di lire 212 50, in forza d'istrumento di costituzione di rendita rogata Carmine Sasso, contro al signor Mallardi Gerardantonio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dell'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 settembre 1886, alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me firmate, ho lasciate e consegnate nell'ufficio dell'ill.mo sig. procuratore del Re presso il Tribunale di Potenza, in cui risiede detta autorità, dandole nelle mani del segretario, affiggendone un esemplare di questa seconda copia alla porta esterna di questa Pretura, con promessa d'inserire nel giornale degli annunzii giudiziarii di questa città un sunto di quest'atto, perchè i dichiarati Mallardi non hanno domicilio, residenza o dimora conosciuti, e ciò a norma dell'art. 141 C. P. C. ed un'altra copia da servire all'istante che ho rilasciata per la inserzione.

893 C. TOMASONE.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Pignola,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragione di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Romeo Vincenzo e Rocco, domiciliati in Pignola, che la istante Amministrazione succeduta all'ex-Ricettizia di Pignola trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Pignola e cioè:

1° e 2° piano alla strada S. Nullo e terreno alla contrada Dietro la Piazza, art. ..... del catasto, numero 467, confinante con Ferretti Nicola e fratello, Olita D. Annibale da due lati e strada S. Nullo, posti nell'abitato di Pignola, ai nn civ. 8, 9, 21, reddito imponibile lire 18 75 il 1°, lire 29 25 il 2° e lire 2 75 il 3°, da essi posseduti in garentia del credito di lire 188, in forza dell'art. 565 ruolo 2[4 1859, contro al signor Romeo Carmine,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 settembre 1886, ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me firmate, ho lasciate e consegnate ai prefati intimati nel loro domicilio, dandole a persone loro famigliari, ed un'altra copia l'ho data all'istante per la inserzione.

894 C. TOMASONE.

L'anno 1886, il giorno 29 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Lapeurva Giuseppe fu Vincenzo, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agl'Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo qui appresso in Potenza, cioè:

Seminatorio in contrada Malverano, confinante con Di Bello Rocco e Caselli Saverio, da esso posseduto in garentia del credito di lire quarantotto e centesimi sessanta, in forza del ruolo esecutivo e di costante possesso d'esazione, contro al signor Lapeurva Giuseppe e fratelli,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, numero 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886 alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento — Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, collazionata e firmata da me suddetto usciere, è stata lasciata nel domicilio di esso Lapeurva, consegnandola nelle mani di suo figlio Vincenzo; simile copia poi è stata lasciata all'istante per la inserzione da farsi.

Per copia conforme

752 ROCCO CAMMAROTA usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 29 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragione della carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Brienza Gerardo, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agl'Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sui fondi qui appresso in Potenza, cioè:

1. Luogo terrano contrada San Giovanni di Dio, confinante, Ianfolla Giuseppe, Abriola eredi di Giuseppe e Giuliani Francesco.

2. Stanza terrana, vico Argenzio, art. 127, n. civ. 16, confinante con Luciani Michele, Iannelli fratelli, fu Vito e Vico Argenzio, da esso posseduti in garentia del credito di lire trecentoquaranta, in forza di continuato possesso, contro al signor Brienza Gerardo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuovere la convalida davanti al magistrato competente ai termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto venti luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, collazionata e firmata da me suddetto usciere, è

stata lasciata nel domicilio di esso sig. Brienza, consegnandola a persona sua familiare; simile copia è stata lasciata all'istante per la debita inserzione da farsi.

Per copia conforme,

753 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 25 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato alle signore Casella Giuseppa ed Antonia, maritata Cammarota Pasquale fu Gerardo, domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione succeduta alla Chiesa della S. Trinita in Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente ai 28 novembre 1884, sul fondo in tenimento di Potenza e cioè:

Vigna, contrada Cocuzzo, art. 409 del catasto, sez. D, num. 698, confinante con Smaldone Oronzo e Marinelli Gerardantonio da esse posseduto in garentia del credito di lire ventuno e centesimi 40, in forza del quadro esecutivo n. 371, contro al signor Casella Gerardo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, numero 3253,

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esse dichiarate a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 20 agosto p. v., alle ore 10 ant., per sentire dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, o provveduto, come per legge, alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie due dell'atto presente, da me usciere collazionate e firmate, sono state intimate ad esse Casella, consegnandole a persone famigliari, nonchè altra simile l'ho consegnata all'Amministrazione istante per l'inserzione.

Per copia conforme,

852 G. DE MICHELI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Pignola,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragion di carica;

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio;

Ho dichiarato alla signora Stigliani Rosina fu Saverio, domiciliata in Pignola, che la istante Amministrazione succeduta all'ex-Ricettizia di Pignola, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi qui appresso in Pignola e cioè:

Due seminatorii in contrada Matina di Capo, art. 1708, del catasto, sez. F, num. 726, confinante il 1°, con strada rotabile, Guma eredi, viottolo vicinale e Lombardi; il 2° con Postiglione eredi D. Paolo, strada, Lembardi D. Saverio e via rotabile.

Altro seminatorio contrada Piano del Molino, art. 788, del catasto, sez. D, n. 191, confinante con Tucci Felice, Masseria Brino, Olita D. Annibale,

da essa posseduti in garanzia del credito di lire duecentoventotto e cent. 40 in forza degli art. 129, 130 e 147 del ruolo esecutivo contro alla signora Stigliani Rosina fu Saverio,

Come è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 26 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ha citato essa dichiarata a comparire davanti al sig. pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 17 settembre 1886, alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me firmata ho lasciata e consegnata alla prefata intimata nel suo domicilio, dandola a persona sua famigliare, ed un'altra simile copia l'ho data all'istante per la inserzione.

921 L'usciere C. TOMASONE.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, con elettivo domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato ai signori Lancellotti Cesare, Vincenzo, Maria Luigia ed Antonia Maria fu Vincenzo, Lancellotti Saverio, Luigi e Francesco fu Cesare, domiciliati in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo in tenimento di Palmira, cioè:

Vigna in contrada Valle del Petto, art. 1184, del Catasto, confinante con Simonelli Nicola, da due lati e Coulosti Francesco, da essi posseduta in garentia del credito di lire 170 (centosettanta, iscritto all'art. 96 del campione, contro ai signori Lancellotti eredi di Vincenzo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 3 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento — Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionate e firmate, le ho portato nel domicilio di essi intimati Lancellotti, e consegnate a persono loro familiari.

Norberto Ciolfi, usciere.

Bollo	L. 24 »
Diritto e rep.	» 4 10
Copie	» 1 40
Totale	L. 29 50

791 N. CIOLFI.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno venti giugno, in Teana,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Chiaromonte dal signor Gonnelli Giuseppe, ricevitore del Registro a Chiaromonte,

Io Emilio Durante, usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Covelli don Giuseppe fu Ferdinando domiciliato in Teana, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Teana, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo in contrada Fontanella ed Orto, confinante con lo stesso Covellii strada pubblica, e Cuccarese Biase, n. 631 Catasto sez. B, da esso posseduto in garentia del credito di lire 571 20, diconsi lire cinquecentosettantuno e centesimi venti, contro al signor Covelli don Giuseppe fu Ferdinando,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall' incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura di Chiaromonte, sita alla strada Vittorio Emanuele, n. 99, nell'udienza che terrà il giorno ventotto del vegnente mese di agosto, alle ore nove antimeridiane, col prosieguo, per sentir dichiarata valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, è stata intimata e lasciata nel domicilio di esso Covelli, consegnandola nelle mani della moglie, signora Rosina Caruso.

L'usciere Emilio Durante.

Specifica a debito:

Carta fogli 2, L. 4 80 — Dritto, intima e repertorio, L. 1 10 — Scritturazione, L. 0 60 — Rata di trasferta, L. 0 15. Totale L. 6 65.

978 DURANTE usciere.

L'anno millcottocentottantasei, il giorno 1° luglio, in Pignola;

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dal signor intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragioni di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio.

Ho dichiarato ai signori Postiglione Vincenzo, Gaetana, Rocco e Leopoldo, domiciliati in Pignola, che la istante Amministrazione, succeduta all'ex-Ricettizia di Pignola, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Pignola, cioè:

Casa, contrada Carbonara, confinante con Gerardo Postiglione, Ferretti Leonardo, da essi posseduta in garentia del credito di lire 425, in forza di antico possesso, contro al signor Postiglione Giuseppe,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 17 settembre 1886, alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto da me firmate l'ho lasciate e consegnate ai prefati intimati nel loro domicilio, dandole a persone loro familiari; ed un'altra simile copia l'ho consegnata all'istante per la inserzione.

919 L' usciere: C. TOMASONE.

L'anno millcottocentottantasei, il giorno trenta giugno, in Pignola,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragione di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio.

Ho dichiarato alla signora Coiro Elisabetta, domiciliata in Pignola, che che la istante Amministrazione, succeduta all'ex-Ricettizia di Pignola, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi qui appresso in Pignola, e cioè:

Terreno, strada da Sopra, art. 116 del catasto, confinante con Sasso Saverio, nonchè giardino e case degli eredi fu Gaeta Giuseppe.

2° Abitazione, 1° piano, conf. come sopra.

3° Id., 2° piano, come sopra.

Terreno per pagliaia, strada S. Giacomo, art. 113, confinante cogli eredi fu Michele Piro, vicoletto senza denominazione e strada S. Giacomo, da essa posseduti in garantia del credito di lire duecentosessantasei e cent. venti, in forza di antico possesso, contro alla signora Coiro Elisabetta fu Saverio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 settembre 1886, alle 9 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me firmata ho lasciata e consegnata nel suo domicilio, dandola a persona sua famigliare, ed un'altra l'ho data all'istante per la inserzione.

923 C. TOMASONE.

L'anno millcottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Palmira.

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, signor Corsini cav. Giovanni, ove elegge il proprio domicilio,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato alla signora De Caro Maria Teresa fu Gerardo, maritata a Sciaraffia Michele fu Vito di Palmira, domiciliata in Palmira, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente posto in tenimento di Palmira, cioè:

Vigna, contrada Terbizi, art. 131 del catasto, sez. F, n. 441, confinante con Di Marco Rocco di Canio e Sannella Giuseppe Nicola di Gerardo, da essa posseduta in garentia del credito di lire centosei e centesimi venti (L. 106 20), afferente all'art. 926 del campione, contro al signor De Caro Giuseppe,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andata distrutta la nota ipotecaria dall'incendio e disperso o smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ore promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, numero 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al Pretore d'Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto, come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di essa intimata De Caro, consegnandola a proprie mani.

NORBERTO CIOLFI usciere.

Bollo	L.	9 60
Diritto e repertorio	»	1 10
Copia	»	0 20
Totale	L.	10 90

811 CIOLFI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 2 luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Mallardi Gaspare, Oronzio e Domenico fu Giambattista, tutti emigrati da lunghissimi anni, domiciliati in Pignola, che la istante Amministrazione succeduta all'ex-Ricettizia di Pignola, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso, in Pignola, e cioè:

Casa, vico Sassano, art. 1145 del catasto n. 12, confinante Sassano Rocco, Petrone Saverio e vico Sassano, da essi posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque, in forza di antico possesso, contro ai signori Mallardi Gerardo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di dimostrare all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e disperso o smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3153.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al signor pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 17 settembre 1886 alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie tre del presente atto, da me firmate, ho lasciate e consegnate una al ff. del Pubblico Ministero presso questo Tribunale, in cui risiede, dandola nelle mani del segretario, la seconda l'ho affissa alla porta esterna di questa Pretura, e la terza l'ho data all'istante per farla inserire nel Giornale degli annunzi giudiziari, e ciò perchè i dichiarati Mallardi non hanno domicilio, residenza e dimora conosciuta, e ciò a norma dell'art. 141 Codice procedura civile, ed un'altra l'ho data all'istante per la trascrizione.

899 C. TOMASONE.

L'anno 1886, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del Registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato alla signora Spagnoli Maria Teodosia (il cognome di Maria Teodosia e quello di Beatrice non già Spagnolo, giusta liquida fatta), moglie di Orlando Carmine di Pietragalla, avente causa da Di Capua Teodosio, oggi Orlando Carmine, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi in tenimento di Pietragalla, cioè:

Vigna e canneto, contrada Fosso B. Carlo, articolo 2179 del catasto, confinante con Vertani Teodosio fu Giuseppe, Sacanino Biagio fu Gennaro, da essa posseduti in garentia del credito di lire trentotto e centesimi venti (L. 38 20), afferente l'articolo 112, contro ai signori Di Capua Teodosio, oggi Orlando Carmine.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di essa citata, consegnandola a persona di famiglia.

Specifica.

Carta L. 9 60. — Dritti di rep.° L. 1 10. — Copie L. 0 20 — Totale L. 10 90.

902 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 3 luglio, in Acerenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, che pel presente giudizio elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato alla signora Frisi Anna fu Saverio, maritata a Diodato Ciani di Giovanni, avente causa da Frisi Saverio, domiciliata in Acerenza, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Palmira, cioè:

Seminatorio in contrada Ripobianco, art. 1944, sez. D, nn. 3, 4, 5, confinante con Vietri Paolo di Nicola e Clero di Palmira, da essi posseduto in garentia dei nove crediti di lire 42 40, 42 40, 42 40, 85, 42 40, 42 40, 64 20, 85, 42 40, inscritti agli articoli 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 905, 906 del campione, contro al signor Frisi Saverio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazioni autentiche permesse dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato essi dichiarati a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 3 agosto pross. vent., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento. Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto firmata, l'ho portata nel domicilio di essa intimata Frisi, consegnandola nelle mani di persona sua familiare.

Norberto Ciolfi, usciere.

Specifica:

Bollo	L.	9 60
Dritto e rep.	»	1 10
Copia	»	0 20
Totale	L.	10 90

812 CIOLFI usciere.

L'anno 1886, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto rappresentata in Potenza dal cav. Giovanni Corsini, intendente di finanza, che elegge domicilio in Acerenza presso il ricevitore del registro,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Regia Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Zotta Giuseppe di Teodosio Zimpone e Jacobuzio Saverio di Nicola Vatelopiglia, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo:

Casa soprana al vico Coronna, confinata da Gerardo Colia, eredi di Canio Angelo e vico suddetto da essi posseduta in garentia del credito di lire 44 41, iscritto art. 310 del campione, com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuovere la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Regio Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto da me usciere collazionate e firmate, l'ho lasciate nel domicilio di essi citati, consegnandole a persone di loro famiglia.

Aniello Guerrieri, usciere.

Specifica: Bollo lire 12 00 — Dritti di rep. lire 1 60 — Copie lire 0 40 — Totale lire 14 00.

904 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, con domicilio elettivo presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la R. Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al sig. Zotta Michele fu Giuseppe Lutollera di Pietragalla, domiciliato a Pietragalla, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente:

Seminatorio infimo, contrada Pazzo, art. 3912, confinante con Grimaldi Domenico di Saverio, Bevilacqua Donato di Teodosio, da esso posseduto in garentia del credito di lire 38 20, dipendente dall'art. 327 del campione di 2ª categ. contro al signor Zotta Michele fu Giuseppe,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Regio Pretore di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato, consegnandola a persona di sua famiglia.

Specifica: Bollo lire 9 60 — Dritto di rep. lira 1 10 — Copie lire 0 20 — Totale lire 10 90.

905 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 30 giugno in Pignola,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragione di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Postiglione Vincenzo, Gaetano, Rocco e Leopoldo, domiciliati in Pignola, che la istante Amministrazione, succeduta all'ex-Ricettizia di Pignola, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi qui appresso in Pignola, e cioè:

1. Seminatorio contrada Verneto, confinante con Gaeta D. Giuseppe e Fer-

rara D. Giuseppe, riportato in catasto all'articolo 230, sezione G, numero 246;

2. Altro seminatorio contrada Murgio con Lombardi eredi D. Saverio da tutti i lati, riportato in catasto all'art. 230, sez. G, n. 1263;

3. Altro seminatorio contrada S. Mauro, confinante con Cono D. Lisetta e strada Serra,

da essi posseduti in garanzia del credito di lire trecentosessantotto e centesimi venti, in forza dei numeri 112, 86 e 279 del Ruolo esecutivo, contro al signor Postiglione Giuseppe Maria,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 settembre 1886, alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me firmate, l'ho lasciate e consegnate ai prefati intimati nel loro domicilio dandole a persona loro familiare, ed un'altra l'ho data all'istante per la inserzione.

924 L'Usciere: C. TOMASONE.

L'anno 1886, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, con elettivo domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Mandiello Teodosio fu Nicola, domiciliato a Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi posti in territorio di Pietragalla, cioe:

Casa soprana, all'Arco Zecchino, confina con Saverio Sabina.

Altra di Domenico Mennuti, e strada Lucana, n. 543 della tabella G.

Da esso possedute in garentia del credito di lire 50 81, dipendente dall'articolo 196 del campione, di 2ª catª, contro al signor Mandiello Nicola di Pietragalla,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convadida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento. Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato, consegnandola a persona di famiglia.

Specifica:

Carta L. 9 60 — Dritti di rep. L. 1 10 — Copia L. 0 20 — Totale L. 10 90.

903 L'usciere: A. GUERRIERI.

L'anno 1886, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che per il presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Regia Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Pafundi Saverio, Anna Riccio, Pafundi Michele fu Saverio Ammariello, aventi causa di Pafundi Saverio e Anna Ricci, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qua creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo in Pietragalla: Casa soitana alla strada Jucomna, confinante con Giovanni De Bonis, Saverio Sellami, vico Jacumni, n. 803, tabella G, da essi posseduta in garanzia del credito di lire cinquantatrè e centesimi ventinove, iscritto all'art. 359 del campione, contro al signor Pafundi Saverio di Anna Riccio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuovere la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato essi dichiarati a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, l'ho lasciate nel domicilio di essi citati consegnandole a persone di famiglia.

Specifica:

Carta L. 12 00 — Dritti di Rep. L. 1 60 — Copie L. 0 40 — Totale L. 14 00.

906 L'usciere: A. GUERRIERI.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza sig. Corsini cav. Giovanni, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del Registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor De Bonis Giuseppe fu Teodosio Giovanniello di Pietragalla, avente causa dal signor De Bonis Giuseppe fu Teodosio, e per De Bonis Giuseppe fu Teodosio, defunto, all'erede Canio Summa, domiciliato in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Pietragalla, cioè:

Seminatorio alborato, in contrada Aia di Besio, art. 2426 del catasto, confinante con Manella Giuseppe di Teodosio e Gerardo Teodosio fu Giuseppe Antonio, da esso posseduto in garentia del credito di lire trentotto e centesimi venti, afferente l'articolo 116 del campione, contro ai signori De Bonis Giuseppe fu Teodosio.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi o smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al pretore di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v., per sentir dichiarate valide o di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato Canio Summa erede di De Bonis Giuseppe, consegnandola nelle sue mani.

A. Guerrieri, usciere.

Specifica:

Carta	L.	9 60
Dritti e rep.	»	1 10
Copie	»	0 20
	L.	10 90

900 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 30 giugno, in Potenza,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dal cav. Giovanni Corsini, intendente di finanza, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Palese Luigi, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agl'Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

Vigna contrada Gallitello, art. 2918 del catasto, confinante con Vaglio Luigi, La Sala Gaetano o La Sala Angelo, da esso posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque in forza di antico possesso, contro al signor Paleso Luigi,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica, permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuovere la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza como sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor Pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, alle ore 10 antim., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, collazionata e firmata da me suddetto usciere è stata lasciata nel domicilio di esso sig. Polese, consegnandola a persona sua famigliare.

Simile copia poi è stata lasciata all'istante per la debita inserzione a farsi.

766 L'Usciere: ROCCO CAMMAROTA.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 29 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Amati Giacinto fu Mauro, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agl'Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, cioè:

Casa contrada S. Francesco e vico Spirito Santo, art. 41 del catasto fabbricati, nn. 10, 15, 16 civici, confinante con strada Spirito Santo, strada San Giovanni di Dio, vico S. Antoniello ed eredi Stabile, da esso posseduta in garentia del credito di lire duecento in forza del n. 114 del ruolo esecutivo 23 giugno 1870, contro al signor Amati Mauro,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche, che si comunicano per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto collazionata e firmata da me suddetto usciere è stata lasciata a Amati di Potenza con avere lasciato copia nel suo domicilio, consegnandola a persona sua famigliare, simile copia poi è stata lasciata all'istante per la inserzione debita da farsi.

Per copia conforme,

750 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che per il presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del Registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Ricigliano Teodosio fu Giuseppe, De Bonis Domenico fu Giuseppe, di Pietragalla, aventi causa dai signori Ricigliano Giuseppe, ora Ricigliano Teodosio e de Bonis Domenico fu Giuseppe, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Pietragalla, cioè: Boscoso contrada Casalastro, art. 3040 del catasto, confinante con Melazzi Nicola Giorgio Duca Capua Teodosio fu Francesco, da essi posseduta in garanzia del credito di lire 57 60, afferente l'art. 97 del campione, contro ai signori Ricigliano Giuseppe, ora Ricigliano Teodosio e De Bonis Domenico fu Giuseppe,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica, permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, numero 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, l'ho lasciate nel domicilio di essi citati, consegnandole a persone di famiglia.

Specifica:

Carta, lire 12 — Dritti e rep., 1 60 — Copia, 0 40 — Totale lire 14.

907 ANIELLO GUERRIERI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno tre luglio, in Pietragalla,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di Finanza cav. Giovanni Corsini, che per il presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Longo Teodosio fu Domenico Maria, di Pietragalla, avente causa da Longo Teodosio fu Rocco Maria, domiciliato in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Pietragalla, cioè:

Seminatorio in contrada Manca, art. 3919 del catasto, confinante con Musico Teodosio fu Michele, Ventone Teodosio fu Nicola, da esso posseduto in garentia del credito di lire 114 60 afferente l'art. 117, contro al signor Longo Teodosio fu Domenico Maria,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del Regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n, 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto pross. venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento. Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me usciere collazionata e firmata l'ho lasciata nel domicilio di esso citato, consegnandola nelle sue mani.

Aniello Guerrieri, usciere.

Specifica:

Bollo . . . . L.	9 60
Dritti rep. . . »	1 10
Copie . . . . »	0 20
Totale . . L.	10 90

901 L'usciere: A. GUERRIERI.

L'anno 1886, il giorno 20 giugno, in Teana,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Chiaromonte dal sig. Gonnelli Giuseppe ricevitore del registro a Chiaromonte, quivi residente,

Io Emilio Durante, usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Vitale Francesco fu Giuseppe, domiciliato in Teana, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Teana, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in contrada Chiesa Grossa, n. 496 catasto, sez. A, confinante con Medanella Francesco, via pubblica e D'Aloia Nicola, da esso posseduto in garentia del credito di lire 186 89, diconsi lire centottantasei e centesimi ottantanove, contro al signor Vitale Francesco fu Giuseppe,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso o

smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla pretura di Chiaromonte sita alla strada Vittorio Emanuele n. 99 nell'udienza che terrà il giorno 28 del vegnente mese di agosto alle ore 9 ant. col prosieguo, per sentir dichiarato valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni antentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento. — Salvo ogni altro dritto, ragione od azione.

Copia del presente atto da me usciere collazionata e firmata è stata intimata e lasciata nel domicilio di essa Vitale, consegnandola nelle mani della sua donna di confidenza Maria Covelli.

L'usciere Emilio Durante.

Specifica a debito:

Carta fogli 2, L. 4 80 — Dritto, intimo e repertorio, L. 1 10 — Scritturazione, L. 0 60 — Trasferta, L. 0 15. Totale L. 6 65.

976 L'usciere: E. DURANTE.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno venti giugno, in Teana,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Chiaromonte dal sig. Gonnelli Giuseppe, ricevitore del registro a Chiaromonte,

Io Emilio Durante, usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Tornese Francesco Paolo ed Antonio fu Nicola, domiciliati in Teana, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Teana, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in contrada Serra di Cappello, confinante con Tempa, strada vicinale e Mango Domenico, in catasto all'art. 7093, sezione B, da essi posseduto in garentia del credito di lire 186 69, diconsi lire centottantasei e centesimi sessantanove, contro ai signori Tornese Francesco Paolo di Antonio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida innanzi al magistrato competente, ai termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato col R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato essi dichiarati a comparire davanti alla Pretura di Chiaromonte, sita alla strada Vittorio Emanuele, n. 99, nell'udienza che terrà il giorno 28 del vegnente mese di agosto, alle ore 9 ant., col prosieguo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni antentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie due del presente atto da me usciere collazionate e firmate sono state intimate e lasciate nei domicilii di essi Tornese, consegnandole nelle mani della moglie e cognata rispettiva Lucia Buglione.

L'usciere Emilio Durante.

Specifica a debito:

Carta fogli 3, lire 7 20 — Dritto, intima e repertorio, lire 1 60 — Scritturazione, lire 1 20 — Rata di trasferta, lire 0 15 — Totale lire dieci e centesimi quindici L. 10 15.

975 L'usciere E. DURANTE.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 22 giugno, in Senise,

Sulla istanza dell'Amministrazione del fondo pel Culto, rappresentata in Chiaromonte dal signor Gonnelli Giuseppe, ricevitore del registro a Chiaromonte,

Io Carlo De Nigris, usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte, ove domicilio,

Ho dichiarato alla signora Cuccarese Mariantonia fu Giovanni, domiciliata in Senise, che la istante Amministrazione succeduta alla Chiesa di Senise trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in contrada Manca Dragonetti, confinante con Cervone Rocco di Gennaro, Dragonetti Francesco fu Rocco e Fortunato Focaraccio fu Egidio, sez. C, nn. 231 e 233, da essa posseduto in garentia del credito di lire centonovantasette e centesimi quaranta (diconsi lire 197 40), contro al signor Cuccarese Giovanni fu Pasquale,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi o smarriti i doppii originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3191.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, della legge suddetta od art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti alla Pretura di Chiaromonte, sita alla strada Vittorio Emmanuele, num. 99, nell'udienza che terrà il giorno 4 settembre prossimo venturo mese, alle ore 10 antimeridiane, col prosieguo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, è stata notificata e lasciata nel domicilio di esso Cuccarese, consegnandola nelle mani della nuora Rosa Pelosi.

Carlo De Nigris.

Specifica:

Carta, L. 4 80 — Dritto ed intima, L. 1 — Copia e repertorio, L. 0 70 — Rata di trasferta, L. 0 10 — Totale L. 6 60.

716 C. DE NIGRIS.

L'anno 1886, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza sig. Corsini cav. Giovanni, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Telesca Teodosio fu Michele, di Pietragalla, avente causa da Telesca Teodosio fu Michele, domiciliato in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Pietragalla:

Un vigneto contrada Pazzi, articolo 1254 del catasto, confinante con Pafundi Teodosio fu Giuseppe, Cancellara Giovanni fu Domenico, da esso posseduto in garentia del credito di lire quarantadue (L. 42), afferente l'articolo 105 del campione, contro al signor Telesca Teodosio fu Michele,

Come è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso o smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con R. Decreto 20 luglio 1885 num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritta e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato, consegnandola a persona di famiglia.

Specifica: Bollo lire 9 60 — Diritti di rep. lire 1 10 — Copia lire 0 20. Totale lire 10 90.

909 A. GUERRIERI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 22 giugno, in Senise,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Chiaromonte dal sig. Gonnelli Giuseppe ricevitore del registro a Chiaramonte,

Io Carlo De Nigris, usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte ove domicilio,

Ho dichiarato alla signora De Palma Domenica, vedova, e per essa il figlio Panzardi Giuseppe fu Pietro, domiciliato in Senise, che la istante Amministrazione, succeduta alla Chiesa di Senise, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi alle contrade Scippalino, Fosso di Livro, Valla delle Mandre e Via Santacqua, confinante con fosso, De Salvo Giuseppe e Guerrieri Egidio, da essa posseduti in garantia del credito di lire 176 40 (diconsi lire centosettantasei e centesimi quaranta) contro alla signora De Palma Domenica, vedova.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andata distrutta la nota ipotecaria dall'incendio e disperso o smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3193.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato

competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla pretura di Chiaromonte sita alla strada Vittorio Vittorio Emmanuele n. 99, nell'udienza che terrà il giorno 4 settembre p. v., alle ore 10 ant., col prosieguo per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, è stata notificata e lasciata nel domicilio di esso Panzardi, consegnandola nelle mani della madre.

Carlo De Nigris.

Specifica:

Carta, L. 4 80 — Dritto ed intima, L. 1 — Copia e repertorio, L. 0 70 — Trasferta, L. 0 10 — Totale L. 6 60.

Per copia conforme.

747 C. DE NIGRIS.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza sig. Corsini cav. Giovanni, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Spagnuolo Giuseppe Bailardo, Spagnuolo Teodosio Capobianco, di Pietragalla, aventi causa da Spagnuolo Giuseppe Bailardo e Spagnuolo Giuseppe Capobiauco, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi in tenimento di Pietragalla, cioè:

Vigna in contrada Cancellara, confinante con Capua Saverio di Domenico e Mandiello Nicola fu Angelo; e vigneto alla contrada Seminatorio, art. 3415 del catasto, confinante con Grimaldi Teoeosio di Giuseppe e Settanni Gennaro, da essi posseduti in garentia del credito di lire . . . . , contro ai signori Spagnuolo Giuseppe Bailardo e Spagnuolo Teodosio Capobianco,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i propri interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente ai termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citati essi dichiarati a comparire davanti al pretore di Acerenza, nella udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere firmata, l'ho lasciata nel domicilio di essi citati, consegnandola a persona di loro famiglia.

Specifica:

Carta lire 12 — Diritti e repertorio lire 1 60 — Copie lire 0 40 — Totale lire 14.

908 A. GUERRIERI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 22 giugno, in Senise,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Chiaromonte dal signor Gonnelli Giuseppe ricevitore del registro a Chiaromonte,

Io Carlo De Nigris, usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Capalbo Vincenzo fu Domenico, domiciliato in Senise, che la istante Amminis razione, succeduta alla Chiesa di Senise, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in contrada Piano della Guardia e Trignosa, confinante da Cifarelli Domenico, Anzilotta Francesco e fiume Sinni, sez. E, n. 260, da esso posseduto in garanzia del credito di lire 105 (diconsi lire centocinque), contro al signor Capalbo Vincenzo fu Domenico.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica premessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta, ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla pretura di Chiaromonte sita alla strada Vittorio Emmanuele n. 99 nell'udienza che terrà il giorno 4 settembre p. v. mese, alle ore 10 ant., col prosieguo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento — Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, è stata notificata e lasciata nel domicilio di esso Capalbo, consegnandola nelle sue mani.

CARLO DE NIGRIS.

Specifica:

Carta, lire 4 80 — Dritto ed intima, lira 1 — Copia e rep., cent. 70 — Trasferta, cent. 10 — Totale lire 6 60.

748 DE NIGRIS.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 22 giugno, in Senise,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in Chiaromonte dal sig. Gonnelli Giuseppe, ricevitore del registro a Chiaromonte,

Io Carlo De Nigris, usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Falcone Pasquale fu Giuseppe, domiciliato in Senise, che la istante Amministrazione succeduta alla Chiesa di Senise trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in contrada Piano della Guardia Trignoso, confinante con Cifarelli e signori Anzilotta, sez. E, n. 250, da esso posseduto in garentia del credito di lire 63 (diconsi lire sessantatrè), contro al signor Falcone Pasquale fu Giuseppe,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserba di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura di Chiaromonte, sita alla strada Vittorio Emanuele, n. 99, nell'udienza che terrà il giorno 4 settembre p. v., alle ore 10 antimerid , col prosieguo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, è stata notificata e lasciata nel domicilio di esso signor Falcone, consegnandola nelle sue proprie mani.

Firmato, CARLO DE NIGRIS CARLO.

Specifica:

Carta, lire 4 80 — Diritto ed intima, lira 1 — Copia e rep., cent. 70 — Trasferta, cent. 10 — Totale lire 6 60.

Firmato, C. DE NIGRIS.

Per copia autentica,

745 L'usciere: CARLO DE NIGRIS.

L'anno 1886, il giorno 20 giugno, in Teana,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Chiaromonte dal sig. Gonnelli Giuseppe ricevitore del registro a Chiaromonte, qui residente,

Io Emilio Durante, usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Trusso Francesco fu Nicola, contadino, domiciliato in Teana, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Teana, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in contrada S. Giovanni, art. 861 del catasto, sez. A, confinante con via pubblica, Damiano Biase e Padula Domenico, da esso posseduto in garentia del credito di lire 25 20, diconsi lire venticinque e centesimi venti, contro al signor Trusso Francesco fu Nicola,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, ai termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti alla Pretura di Chiaromonte sita alla strada Vittorio Emmanuele n. 99 nell'udienza che terrà il giorno 28 del vegnente mese di agosto alle ore 9 ant. col prosieguo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, è stata intimata e lasciata nel domicilio di esso Trusso, consegnandola nelle mani della moglie Domenica Chiaruzzi.

Specifica a debito: Carta fogli 2 L. 4 80. — Diritto, intimo e rep. L. 1 10. Scritturazione cent. 40 — Rata di trasferta cent. 15 — Totale lire 6 45.

977 L'usciere EMILIO DURANTE.

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.